



Associazione
Nazionale
Esercenti
Funiviari



**Audizione in sede di
Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi Parlamentari della
Settima Commissione Legislativa del Senato**

in merito a:

“Atto del Governo n° 229 - schema di Decreto Legislativo in attuazione dell’Art. 9 della Legge 8 agosto 2019 n°86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

Roma, 05 gennaio 2021

Illustrissimo Presidente,

Illustrissimi Senatori,

L'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF), attiva da quasi 50 anni, rappresenta oltre il **90% degli operatori italiani**, con circa **1500 impianti** distribuiti su Alpi e Appennini ed una forza lavoro che supera le **15.000 unità**, tra collaboratori fissi e stagionali.

Le Aziende Associate generano un fatturato aggregato annuo che, in media, supera i **900 milioni di Euro**, ed un indotto a favore del sistema socio economico territoriale calcolato tra 7 e 10 volte. ANEF, unica Associazione di categoria del settore riconosciuta da **Confindustria**, aderisce a **Federturismo**, ed è anche l'unico interlocutore accreditato presso le **Organizzazioni Sindacali** ai fini del rinnovo del CCNL di settore. In ambito **internazionale**, ANEF aderisce a FIANET (Fédération Internationale des Associations Nationales d'exploitation de telepheriques) e OITAF (Organizzazione Internazionale Trasporti A Fune).

ANEF ringrazia per l'attenzione riservata e l'invito a formulare, in questa importante sede istituzionale, le proprie osservazioni in merito allo schema di Decreto Legislativo in oggetto.

Gli operatori funiviari condividono gli obiettivi di ammodernamento della normativa, a favore di una sempre maggiore competitività del "sistema neve" italiano e di una chiara definizione dei profili di responsabilità di gestori e utilizzatori delle piste, che vengono formulati con attenzione alla sostenibilità e al contenimento degli oneri.

Si apprezzano inoltre le modifiche apportate nel testo attualmente oggetto di valutazione rispetto alle versioni precedenti, che presentavano alcune misure significativamente critiche e di difficile applicazione da parte dei gestori delle aree sciabili. ANEF ringrazia per l'intervento correttivo operato dal legislatore, che denota attenzione per le osservazioni che erano state formulate dalla categoria nei mesi scorsi. In questa sede ci si limiterà pertanto alla segnalazione dei passaggi meritevoli di un'ulteriore valutazione, evitando di citare le molte prescrizioni valutate in modo positivo e sulle quali la categoria conferma la propria condivisione.

Entrando nello specifico, per prima cosa si propone di utilizzare una definizione omogenea per l'individuazione dei gestori. Questi infatti, in alcuni articoli sono definiti "gestori delle aree sciabili" ed in altre parti della norma sono invece chiamati "gestori degli impianti". Si propone di utilizzare sempre la prima definizione (gestori delle aree sciabili) in quanto più ampia ed idonea a garantire uniformità interpretativa.

All'art. 4, comma 5: si propone di prevedere la necessità di un ovvio confronto tra Amministrazioni locali ed imprenditori funiviari.

Il testo potrebbe quindi essere così integrato: " *i Comuni interessati, in accordo con i gestori delle aree sciabili, individuano le aree da riservare....*"

Art. 5

Comma 1: Si suggerisce di classificare la difficoltà delle piste mantenendo la colorazione e le relative percentuali già vigenti, per evitare il rischio che le variazioni possano comportare la necessità di una riclassificazione che avrebbe significativi costi per i gestori degli impianti sotto il profilo economico ed organizzativo e che potrebbe anche generare confusione tra i turisti abituarini.

Precisiamo che tale ipotesi non andrà a compromettere la sicurezza degli sciatori, in quanto le differenze si registrerebbero solo tra le piste verdi (che scompaiono) e quelle blu (già classificate come “facili”), mentre non sarebbero interessate le piste rosse e nere.

La classificazione dovrebbe quindi prevedere:

- a) Colore blu: piste facili con pendenza fino al 25%
- b) Colore rosso: piste di media difficoltà con pendenza tra il 25 ed il 40%.
- c) Colore nero: piste difficili con pendenza superiore la 40%

Comma 3:

Si propone, come già accade in alcune norme regionali, di stabilire la disposizione della palinatura ad intervalli di **200 metri lineari** (anzichè 150), prevedendo invece la possibilità di ridurre tale intervallo nei punti più critici.

Inoltre, la previsione di palinatura di colore differente sui 2 lati della pista risulta irricevibile, in quanto: si discosta dallo standard attualmente utilizzato e riconosciuto a livello internazionale, comporterebbe significativi costi a carico delle società, (si dovrebbe infatti procedere a cambiare le paline di tutte le aree sciabili italiane) e potrebbe generare confusione anche nello sciatore, soprattutto in condizioni di affollamento o di scarsa visibilità. Si propone pertanto di sostituire tale previsione con il seguente testo:

La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.

La palinatura può essere omessa:

- a) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;*
- b) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.*

Art. 6, comma 1, lettera b: si propone di fissare a **15 metri** (e non 20 metri) la larghezza minima della pista, almeno per le piste già esistenti, per evitare il rischio di compromettere la possibilità di utilizzo di alcuni tracciati realizzati sulla base di normative regionali che stabilivano limiti inferiori.



Art. 6, comma 1, lettera d: per i tracciati di raccordo o trasferimento, si propone di mantenere l'opzione (già prevista) che stabilisce una larghezza minima proporzionata alla pendenza non inferiore a 3,50 m., escludendo invece l'alternativa (6 metri).

Art. 8

Comma 1: sarebbe opportuno prevedere dei limiti dimensionali per l'individuazione delle aree sciabili presso le quali è possibile prevedere l'utilizzo di piste per gli allenamenti degli atleti (es. tutti quelli con almeno tre impianti e tre piste). Tale misura consentirebbe di evitare che anche il piccolo skilift dotato di una sola pista, sia ricompreso nella fattispecie. Si chiede inoltre di modificare il testo in modo tale da non prevedere un obbligo in capo al gestore dell'area sciabile, in quanto la concessione della pista per gli allenamenti deve rimanere una facoltà e non un'imposizione, per motivi di opportuna programmazione e di gestione della sicurezza nell'erogazione del servizio.

Art. 9 comma 1: il concetto generico di "ostacolo" non risulta idoneo per favorire una chiara ed univoca interpretazione della norma e potrebbe generare contenziosi in sede giudiziaria. Si propone di utilizzare il concetto, ormai consolidato di "ostacolo atipico" o di "pericolo atipico".

Art. 10 comma 2: anche in questo caso si propone di non utilizzare il termine "pericoli oggettivi" e di sostituirlo con "pericoli atipici". Sarebbe opportuno definire meglio il concetto di "cattive condizioni del fondo" introducendo eventualmente una casistica, in modo tale da evitare di ricomprendere anche situazioni normalmente connaturate al particolare contesto meteorologico ed orografico (es. presenza di ghiaccio, oppure di neve morbida nelle ore di maggiore irraggiamento solare). Inoltre, si propone di prevedere la segnalazione solo in prossimità del punto di interesse lungo la pista e non alla partenza (di piste ed impianti), che, nel caso di comprensori interconnessi, risultano spesso di difficile individuazione.

Art. 12

Comma 2: il tema del "limite massimo di affollamento" appare di difficile gestione. Pur comprendendo e condividendo le motivazioni del legislatore, la categoria ritiene molto improbabile riuscire a controllare in modo puntuale la presenza degli utenti su uno specifico tracciato. Questo in ragione della natura stessa dei comprensori sciistici, che sono interconnessi tra loro e come tali offrono ai turisti la possibilità di muoversi liberamente anche in località diverse da quella di partenza. Non appare quindi plausibile ipotizzare un blocco degli accessi, anche per la necessità di consentire sempre agli utenti il transito, al fine di ritornare al luogo di partenza.



Comma 3: il concetto di “punti di raccordo tra le piste” appare vago e suscettibile di molteplici interpretazioni. Si propone di eliminarlo, prevedendo invece la dicitura “**e nei punti precedentemente concordati tra il gestore dell’area sciabile e gli operatori incaricati del servizio di soccorso**” .

Art. 22 Comma 2: si propone di prevedere che, in caso di discesa della pista senza sci, sia obbligatorio transitare oltre il bordo, per evitare di generare pericolo per gli sciatori, soprattutto in caso di affollamento o scarsa visibilità

Art. 23 Comma 2: si propone di stabilire che le segnalazioni acustiche e luminose di eventuali mezzi meccanici che possono accedere alle piste per casi di necessità ed urgenza, siano solo quelle installate a bordo dei mezzi stessi.

Art. 24 Comma 2: la categoria, pur comprendendo l’intento del legislatore di responsabilizzare tutti gli escursionisti in merito al comportamento da tenere ed all’attrezzatura da utilizzare, suggerisce di escludere l’obbligo dei sistemi elettronici di ricerca e segnalazione (ARVA) nei casi di semplici “attività escursionistiche in ambienti innevati”, mantenendolo invece per lo “sci-alpinismo” e lo “sci fuori pista”. Tale proposta è motivata dall’esigenza di non vincolare all’acquisto di sistemi elettronici onerosi le famiglie che si limitano a brevi passeggiate nel bosco o su aree innevate nei pressi dei centri abitati, dove il rischio valanghivo è assente, o comunque estremamente limitato.

Concludendo, ANEF ringrazia i proponenti il Decreto Legislativo e tutti gli Onorevoli Senatori per l’attenzione e la considerazione riservata alla categoria.

Desidera inoltre sottolineare l’importanza di consentire alle aziende ed ai territori che compongono il sistema turistico montano italiano, il mantenimento di adeguati profili di competitività, in un contesto economico reso particolarmente complesso ed incerto dalle misure adottate per limitare la diffusione del contagio e da una concorrenza internazionale sempre più forte e diversificata. Si auspica pertanto che, anche nel corso del futuro dibattito parlamentare, venga tenuta in debita considerazione l’esigenza dei gestori delle aree sciabili di lavorare, dando così una prospettiva ai lavoratori, alle loro famiglie e a tutti gli operatori dei settori collegati.

Auspicando che questi brevi contributi possano essere condivisibili e utili per un proficuo dibattito istituzionale, ANEF, in rappresentanza dei gestori delle aree sciabili, ringrazia nuovamente e conferma la propria costante disponibilità al dialogo ed al confronto.

Distinti saluti.

ANEF
Associazione Nazionale Esercenti Funiviari